

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1041/97 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1997

in ordine al regolamento (CE) n. 1218/96 relativo all'esonero parziale dal dazio all'importazione, per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾ in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CE) n. 1218/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, relativo all'esonero parziale dal dazio all'importazione, per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Bulgaria e la Romania⁽³⁾, ha fissato in particolare i quantitativi d'orzo e di frumento tenero originari delle repubbliche ceca e slovacca e della Repubblica di Ungheria che possono beneficiare di un accesso preferenziale in virtù dell'accordo interinale concluso con tali paesi;

considerando che la Commissione è tenuta a fissare un coefficiente unico di riduzione dei quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli di importazione qualora essi supe-

rino il contingente annuo; che le domande di titolo presentate il 9 giugno 1997 per l'importazione di frumento in provenienza dalla Repubblica di Ungheria vertono su 565 000 tonnellate, mentre il quantitativo massimo che può essere importato con il beneficio di un dazio ridotto dell'80 % è pari a 115 450 tonnellate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli per l'importazione a dazio ridotto dell'80 %, nel quadro del contingente relativo alla Repubblica di Ungheria di cui al regolamento (CE) n. 1218/96, presentate il 9 giugno 1997 per il frumento tenero e il frumento duro di cui ai codici NC 1001 90 99 e 1001 10 00 e trasmesse alla Commissione, sono accolte previa applicazione ai quantitativi in esse indicati di un coefficiente pari a 0,204336.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 51.